

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4544 del 29/09/2020
Oggetto	D.P.R. 59/13. Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. di Sassuolo, stabilimento di via Farini 17/A e B, Castelnuovo Rangone. Riferimento n. 26/2020 del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone. Pratica Sinadoc n. 8020/2020 del SAC di ARPAE Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4661 del 25/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/13. RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA DISTILLERIA GALDINO CASELLI S.R.L. DI SASSUOLO, STABILIMENTO DI VIA FARINI 17/A E B, CASTELNUOVO RANGONE. RIFERIMENTO N° 26/2020 DEL SUAP DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. PRATICA SINADOC N° 8020/2020 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. con sede legale in Comune di Sassuolo, via San Bernardo 6, quale gestore dello stabilimento ubicato in via Farini 17 /A e B, Castelnuovo Rangone, coordinata X 652960, coordinata Y 4934553, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, ha presentato al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone la domanda di AUA recepita con protocollo n° 26 del 20 febbraio 2020. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 32748 del 28 febbraio 2020.

Con nota protocollo n° 47028 del 27 marzo 2020 il SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 10 aprile 2020 con protocollo n° 53793 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l'altro la dichiarazione resa dal Sig. Francesco Caselli, in qualità di legale rappresentante della ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. che l'impresa è esclusa dall'obbligo di presentare la Valutazione di Impatto Acustico in quanto rientra nella categoria di attività "37 – laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari" dell'allegato B, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227.

La ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. di Sassuolo, nello stabilimento di via Farini 17/A e B, Castelnuovo Rangone, svolge attività di distillazione, rettifica e miscelatura alcolici, codice ATECO 11.01.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'AUA i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Castelnuovo Rangone con protocollo n° 69120 del 12 maggio 2020 relativamente agli scarichi idrici.

La ditta ha richiesto una autorizzazione allo scarico per scarichi industriali assimilati ai domestici senza però, a tale scopo, allegare esauriente documentazione. A norma di legge, sono necessarie un adeguato numero di analisi dello scarico, una planimetria aggiornata riportante correttamente tutte le informazioni e una relazione tecnica contenente le giuste informazioni sugli scarichi e la loro qualità.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria

del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. di Sassuolo per lo stabilimento ubicato in via Farini 17/A e B, Castelnuovo Rangone, coordinata X 652960, coordinata Y 4934553, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento ha durata di 15 anni con scadenza al **30 settembre 2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 7) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

9) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Castelnuovo Rangone

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che il rilascio dell'AUA ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelnuovo Rangone. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. di Sassuolo, stabilimento di via Farini 17/A e B, Castelnuovo Rangone.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l. di Sassuolo, nello stabilimento di via Farini 17/A e B, Castelnuovo Rangone, coordinata X 652960, coordinata Y 4934553, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, svolge attività di distillazione, rettifica e miscelatura alcolici, codice ATECO 11.01 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Farini a Castelnuovo Rangone;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura di via Farini a Castelnuovo Rangone;;
- le acque reflue provenienti da distillazione, rettifica e miscelatura alcolici ed in particolare da lavaggio pavimenti e attrezzature dello stabilimento confluiscono, mediante condotta dedicata nella rete aziendale delle domestiche;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti da distillazione, rettifica e miscelatura alcolici confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche", codice ATECO 11.01.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

La ditta ha esplicitamente richiesto l'assimilazione ai domestici delle acque reflue industriali prodotte in azienda.

L'assimilazione, previa domanda dell'interessato, è effettuata dall'Ente competente (Provincia o Comune e ora SAC di ARP AE) con il provvedimento di autorizzazione.

A tal fine alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
- un numero di referti analitici sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.

La ditta si trova nelle condizioni di nuovo insediamento per cui ha fatto riferimento a dati e documentazione riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi.

In tale caso è previsto il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.

Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto della Tabella 1, si procederà con la revoca dell'autorizzazione.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelnuovo Rangone acquisito agli atti con protocollo n° 69120 del 12 maggio 2020.

Ritenuto di potere rilasciare comunque l'autorizzazione inserendo una apposita prescrizione per il completamento della documentazione relativa all'assimilazione ai domestici degli scarichi industriali.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Distilleria Galdino Caselli S.r.l, con sede legale a Sassuolo, via San Bernardo 6, per lo stabilimento di via Farini 17/A e B, Castelnuovo Rangone, coordinata X 652960, coordinata Y 4934553, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, a scaricare nella rete fognaria "26 – Castelnuovo" dell'agglomerato "AMO0011 Castelnuovo Rangone - Pozza" in via Farini a Castelnuovo Rangone le **acque reflue industriali assimilate alle domestiche** derivanti dall'attività di distillazione, rettifica e miscelatura alcolici, codice ATECO 11.01, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali, ad eccezione di quei parametri considerati dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, per i quali valgono i limiti fissati nella tabella 1 medesima. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.

- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) **Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni (2025, 2030)** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, temperatura, colore e odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, idrocarburi totali, Azoto totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 8) **Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto** dovranno essere inviate ai competenti uffici del SAC ARPAE di Modena, al Comune di Castelnuovo Rangone al gestore del Servizio Idrico Integrato
 - una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico.
 - Un numero di referti analitici sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.
 - Le analisi chimiche delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, sono da effettuarsi nei pozzetti individuati per i prelievi fiscali in momenti significativi del ciclo produttivo, ricercando i parametri di cui alla tabella 1 della DGR 1053/2003, al fine di confermare la classificazione di acque reflue industriali assimilate alla domestiche. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
- 9) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto 4 "Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

- 10) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 11) In ogni verbale di campionamento e di analisi destinato agli uffici della SAC di ARPAE Modena deve essere contenuta l'indicazione esatta del punto di prelievo e la distinzione del pozzetto utilizzato da quelli, presenti e non utilizzati. Si consiglia alla ditta di predisporre, per ogni pozzetto di prelievo presente, dei segni di identificazione quali nastri colorati, etichette, vernice o simili.
- 12) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 13) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza le fognature compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 14) I fanghi risultanti dai manufatti depurativi dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 15) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
 - 16) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 17) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Castelnuovo Rangone e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 18) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, e in copia agli Uffici del SAC di ARPAE Modena, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 19) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.